



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

N. 22 Reg Delib.
In data 10-04-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di Prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: Adozione Variante Verde al Piano degli Interventi (Variante n. 7 al P.I.) per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dieci** del mese di **aprile** alle ore 20:58, in San Pietro di Feletto, nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, regolarmente consegnata, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Dalto Loris	A	Ceschin Renato	P
Gerlin Marzia	P	De Pizzol Benedetto	P
Comuzzi Giorgio	P	Baldassar Andrea	A
Antiga Wally	P	D'Arsie' Manuela	P
Rizzo Maria Assunta	P	Pradella Lodovico	P
Moret Renzo	P	Sfoggia Alessandra	P
Sartor Luigino	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Pol Martina.

Il Sig. Comuzzi Giorgio, in qualità di Vicesindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Nominati scrutatori i Consiglieri:

Moret Renzo
Sartor Luigino
D'Arsie' Manuela

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierno ordine del giorno.

N. 437 Reg.Publ.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato alla pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

San Pietro di Feletto, 17-04-2019

**Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia**

Parere in ordine alla **regolarità tecnica** ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Favorevole

Data: 04-04-2019

Il Responsabile del
Servizio Tecnico
F.to Tonon Livio

OGGETTO: Adozione Variante Verde al Piano degli Interventi (Variante n. 7 al P.I.) per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015

Il Vicesindaco introduce l'argomento ed invita a sedersi in Consiglio Comunale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Pietro di Feletto, geom. Livio Tonon, il quale relaziona nel merito, **come riportato nell'allegato A)** alla presente, indicante anche l'intervenuta discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04.04.2013, esecutiva, è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 126 del 07.04.2014 è stata ratificata - ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004 e s.m.i. - l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Pietro di Feletto, a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 27.03.2014;
- la predetta deliberazione di Giunta Provinciale n. 126/2014 veniva pubblicata sul B.U.R.V. n. 49 del 09.05.2014, determinando quindi la vigenza del P.A.T. dal 23.05.2014;

Ricordato che:

- il P.A.T. costituisce la carta dell'autonomia urbanistica comunale, mentre il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di valorizzazione, tutela, organizzazione e trasformazione del territorio;
- ai sensi dell'art. 48, comma 5 della L.R. 11/2004 e s.m.i., con l'approvazione del P.A.T. il Piano Regolatore Generale vigente ha acquistato *“il valore e l'efficacia di un Piano degli Interventi per le sole parti compatibili con il PAT”*;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 46 del 12.11.2015 e n. 7 del 10.03.2016 con le quali è stata approvata la Variante n. 1 al Piano degli Interventi (P.I.), la quale ha provveduto ad adeguare da un punto di vista cartografico le non compatibilità definite dal P.A.T. con il P.R.G., nonché modificato in

maniera dettagliata alcune zonizzazioni di piano oggetto di particolari osservazioni/istanze pervenute, che il P.A.T. per sua natura non ha potuto considerare;

- n. 34 del 29.09.2017 con la quale è stata approvata la prima “Variante Verde” al Piano degli Interventi - Variante n. 2 al P.I.;
- n. 2 del 21.01.2019 con la quale è stata approvata la Variante n. 3 al P.I. per modifiche puntuali alla zonizzazione;
- n. 38 del 18.09.2018 con la quale è stata approvata la variante urbanistica puntuale n. 4 al vigente P.I., a norma del combinato disposto dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e dell' art. 18 della L.R. 11/2004, finalizzata all'esecuzione dell'opera pubblica denominata “Percorsi pedonali protetti lungo Via Castella, Via della Libertà e Via Borgo Antiga”;
- n. 12 del 28.02.2019 con la quale è stata approvata la Variante n. 5 al Piano degli Interventi (P.I.) per il recepimento di un accordo pubblico privato ai sensi ex art. 6, L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- n. 13 del 28.02.2019 con la quale è stata adottata la Variante n. 6 al Piano degli Interventi (P.I.) per il recepimento delle disposizioni di cui all'art. 54 della L.R. 30/2016 e al Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio del gioco d'azzardo, mediante modifica dell'art. 16 delle N.T.A.;

Vista e richiamata la Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4 recante “*Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali*”, pubblicata sul BUR n. 27 del 20 marzo 2015, con la quale la Regione Veneto ha introdotto all'art. 7 una specifica disposizione volta a promuovere le cosiddette “Varianti Verdi” per la riclassificazione delle aree edificabili;

Vista e richiamata, altresì, la circolare n. 1 del 11.02.2016, con la quale sono stati forniti chiarimenti e indicazioni in merito all'applicazione del dell'art. 7 della L.R. 4/2015;

Ricordato che :

- l'art. 7 della norma regionale in questione ha introdotto procedure specifiche e tempistiche precise finalizzate alla raccolta di proposte provenienti dai cittadini che ne hanno interesse per la riclassificazione di aree edificabili affinché le stesse siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento generale di pianificazione comunale, determinando pertanto volontariamente l'inedificabilità dei terreni oggetto di specifica richiesta da parte del cittadino;
- sempre l'art. 7 della L.R. n. 4/2015 impone ogni anno una procedura pubblicistica a carico del Comune al fine di divulgare adeguatamente l'iniziativa di che trattasi, definendo altresì la procedura della variante parziale al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18, commi da 2 a 6, della L.R.11/2004 onde pervenire alla riclassificazione delle aree interessate e precisando, altresì, al comma 3 del richiamato art. 7 della L.R. n. 4/2015, che la variante in questione “non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU)”;

Atteso che, sulla scorta di tali disposizioni normative:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 17.03.2016 sono stati definiti i criteri per la valutazione delle istanze di riclassificazione di aree edificabili, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015;
- il Servizio Tecnico ha predisposto un apposito “Avviso” nel 2018 e nel 2019, finalizzato all'acquisizione delle richieste da parte dei soggetti aventi titolo interessati alla variazione urbanistica delle loro proprietà affinché siano rese inedificabili;
- tali avvisi sono stati pubblicati all'albo on-line del Comune, nel sito istituzionale e nelle bacheche comunali, rispettivamente, in data 29.01.2018, prot. n. 1077 ed in data 18.01.2019, prot. n. 740;
- negli avvisi è stato precisato che l'Amministrazione Comunale valuterà le domande pervenute e, qualora le ritenga coerenti con le finalità di limitare il consumo del suolo, le accoglierà

mediante l'approvazione di apposita variante allo strumento urbanistico vigente, con le procedure di cui

all'art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;

Considerato che le zone oggetto delle richieste presentate, laddove valutate positivamente, saranno riclassificate in "zona agricola" o "area a verde privato", così come previsto dalla circolare n. 1 del 11.02.2016;

Atteso che in occasione della prima "Variante Verde" (Variante n. 2 al P.I.), approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.09.2017, è stata introdotta una modifica all'apparato normativo delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione, attraverso l'inserimento del nuovo *art. 30bis* riguardante le *ZTO E - Variante Verde* e un'integrazione all'*art. 32* relativo alla *ZTO Verde Privato (VP)*;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione dei sopra richiamati avvisi, sono pervenute complessivamente n. 6 istanze, delle quali n. 5 nei termini e n. 1 fuori termine, di seguito elencate:

- prot. n. 2140 del 19.02.2018 da parte del sig. Ceschin Giovanni Paolo;
 - prot. n. 3541 del 21.03.2018 da parte dei sigg. Samogin Giorgio, Samogin Valentino e Bertuol Giuditta;
 - prot. n. 3764 del 26.03.2018 da parte della sig.ra Granzotto Nadia;
 - prot. n. 6852 del 06.06.2018 da parte del sig. Baldassar Massimo;
 - prot. n. 2795 del 01.03.2019 da parte del sig. Tesser Pietro;
 - prot. n. 3309 del 11.03.2019 da parte del sig. Carobolante Raffaele;
- tutte valutate dall'ufficio e dai professionisti incaricati per la stesura della Variante in argomento come da elaborato denominato "Relazione";

Atteso che, a seguito dell'esame delle richieste pervenute, l'ufficio urbanistica del Servizio Tecnico ha comunicato ai richiedenti le relative valutazioni tecniche, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 4/2015 e dalla circolare esplicativa n. 1 del 11.02.2016;

Vista la documentazione a corredo della "Variante Verde - Variante n. 7 al Piano degli Interventi (P.I.)" in parola, redatta dalla Società Terre s.r.l. con sede a Noventa di Piave in Via Bosco n. 9, agli atti prot. n. 4374 e 4375 del 02.04.2019, successivamente integrata in data 03.04.2019 - prot. 4441, di seguito elencata:

- Relazione;
- Repertorio Varianti;
- Individuazione Ambiti di Variante;
- Rapporto Ambientale Preliminare - Parte I: stato dell'ambiente;
- Rapporto Ambientale Preliminare - Parte II: valutazione;
- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza;
- Asseverazioni - non necessità di valutazione sismica e di compatibilità idraulica.

la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che gli elaborati di Variante sono stati trasmessi per il parere di competenza:

- all'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, con nota del 03.04.2019, prot. n. 4448;
- al Consorzio di Bonifica Piave, con nota del 03.04.2019, prot. n. 4449;
- all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa - Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, con nota del 02.04.2019, prot. n. 4450;

Dato atto altresì, che successivamente all'adozione della presente Variante la medesima dovrà essere sottoposta alla *Verifica di non assoggettabilità alla VAS*, di cui al D.Lgs n. 152/2006 e artt. 11-12 della D.G.R.V. n. 1717/2016, che sarà poi recepita in sede di approvazione della Variante stessa da parte del Consiglio Comunale, in quanto, benché si tratta di una variante che non modifica lo stato dei luoghi rispetto alle condizioni in cui si trovano e quindi ininfluenti dal punto di vista degli impatti, non avendo il Rapporto Ambientale del P.A.T. *“considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medie e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel P.A.T. stesso, il P.I. - e dunque le sue varianti - è sottoposto a Verifica di assoggettabilità all'esito del quale sarà sottoposto o meno a VAS”*;

Precisato che con l'adozione della Variante in questione vengono introdotte modifiche di destinazioni urbanistiche per ogni area edificabile, ovvero confermate le destinazioni urbanistiche laddove sia ravvisata la non idoneità delle richieste formulate dai privati, come puntualmente evidenziate nell'elaborato denominato “Relazione”;

Dato atto che la documentazione tecnica della “Variante Verde - Variante n. 7 al Piano degli Interventi (P.I.)”, in considerazione dei riflessi conseguenti alla sua adozione, dovrà essere oggetto di ricognizione a cura di tutti gli uffici comunali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al fine di provvedere agli adeguamenti in materia sia di destinazione urbanistica, sia di imposte locali sugli immobili interessati;

Ritenuto di valutare le sopra elencate istanze di riclassificazione di aree edificabili, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015, secondo quanto espresso nell'elaborato denominato “Relazione” a corredo della “Variante n. 7 al P.I.”;

Sentita la Commissione Consiliare Lavori Pubblici e Urbanistica nella seduta del 02.04.2019;

Dato atto che:

- l'art. 78, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000 dispone che *“gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”*;
- si rende, pertanto, necessario procedere con votazione separata e frazionata su parti del Piano degli Interventi in oggetto là dove si rilevi una disciplina puntuale di talune fattispecie per le quali si imponga l'assenza di quei consiglieri che possano di volta in volta ritenersi portatori di interessi confliggenti ai sensi di legge;
- la votazione e l'approvazione della Variante al Piano degli Interventi dovrà concludersi in una votazione conclusiva che, per la sua portata generale ammetterà la partecipazione di tutti i Consiglieri Comunali (anche coloro che non si siano espressi sulle singole parti del disegno pianificatorio, a causa di interessi specifici rispetto agli stessi, e deve avere ad oggetto l'intero documento pianificatorio - si veda Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 giugno 2011 n. 3663);

Vista la nota del 04.04.2019, prot. n. 4520, inviata ai singoli Consiglieri Comunali con l'elenco dei proprietari dei mappali oggetto di richiesta, affinché ciascuno potesse preliminarmente verificare l'insussistenza o la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto agli stessi, ai sensi dell'art. 78 sopra richiamato;

Attesa l'urgenza del presente atto stante la tempistica procedimentale prevista dalla normativa vigente in materia;

Visto l'art. 39 del D. Lgs. 33/2013 che detta disposizioni sulla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo da parte delle pubbliche amministrazioni, che contempla la pubblicazione dei relativi atti nella homepage del sito istituzionale nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente";

Visto l'art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;

Visto l'art. 32, commi 1 e 1bis della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i.;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 11, votanti n. 8, essendosi astenuti i Consiglieri Pradella Lodovico, D'Arsiè Manuela e Sfoggia Alessandra;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse rese nel preambolo formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di adottare**, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. 11/2004 e s.m.i. la "Variante Verde - Variante n. 7 al Piano degli Interventi (P.I.)", secondo gli elaborati progettuali predisposti dalla Società Terre s.r.l. e di seguito elencati:
 - Relazione;
 - Repertorio Varianti;
 - Individuazione Ambiti di Variante;
 - Rapporto Ambientale Preliminare - Parte I: stato dell'ambiente;
 - Rapporto Ambientale Preliminare - Parte II: valutazione;
 - Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza;
 - Asseverazioni - non necessità di valutazione sismica e di compatibilità idraulica.i quali formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **di dare atto** che:
 - ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 11/2004 e s.m.i. entro otto (8) giorni dall'adozione del presente atto, la "Variante Verde - Variante n. 7 al Piano degli Interventi (P.I.)" sarà depositata, a disposizione del pubblico per trenta (30) giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta (30) giorni;
 - dell'avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato nell'Albo on-line, nel sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente", nonché sulle bacheche del Comune;
 - nei sessanta (60) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva la "Variante Verde - Variante n. 7 al Piano degli Interventi (P.I.)";

4. **di dare atto**, altresì, che l'approvazione della Variante n. 7 al Piano degli Interventi (P.I.) è subordinata alla *Verifica di non assoggettabilità alla VAS*, di cui al D.Lgs n. 152/2006 e artt. 11-12 della DGRV n. 1717/2016, nonché all'acquisizione del parere degli Enti terzi preposti;
5. **di incaricare** il Responsabile del Servizio Tecnico di ogni atto conseguente all'adozione del presente provvedimento;
6. **di dare atto**, infine, che ai sensi del'art. 29 della L.R. 11/2004 e e s.m.i. dalla data di adozione della presente Variante e fino alla sua entrata in vigore si applicano le relative misure di salvaguardia;

Inoltre Con n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 11, votanti n. 8, essendosi astenuti i Consiglieri Pradella Lodovico, D'Arsiè Manuela e Sfoggia Alessandra;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per le motivazioni in premessa specificate.

Il Vicesindaco dà atto che non vi sono comunicazioni istituzionali previste eventualmente come punto n. 4 dell'odierno ordine del giorno, pertanto il Consiglio si chiude.

Prima Vuota

Prima Vuota

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
F.to Comuzzi Giorgio**

**Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Pol Martina**

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione;
- è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 17-04-2019.

San Pietro di Feletto,

**Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia**